

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC)

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 della Costituzione federale¹ (Cost.);²
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 1997³,
decreta:

Art. 1 Imprese d'armamento

¹ Per assicurare l'equipaggiamento dell'esercito, nella misura in cui non compete ai Cantoni, la Confederazione può gestire imprese d'armamento, costituire società anonime di diritto privato o partecipare a tali società.

² Il Consiglio federale ha la facoltà di costituire società anonime di diritto privato a nome della Confederazione, di acquistare e di cedere partecipazioni in tali società. Esso disciplina i dettagli.

Art. 2 Attività

Le imprese d'armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)⁴ e di terzi nel rispetto dei principi dell'economia di mercato.

Art. 3 Società di partecipazione

¹ Le partecipazioni della Confederazione nelle società anonime sono esercitate per mezzo di una società di partecipazione nella forma di una società anonima di diritto privato.

^{1bis} Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.⁵

RU 1998 1202

¹ [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1582; FF 2000 2021).

³ FF 1997 III 651

⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933, 2969).

¹ter Il Consiglio d'amministrazione della società di partecipazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d'armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.⁶

² ...⁷

³ Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Confederazione a terzi sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 4 Rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione

¹ La Confederazione è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dalla società di partecipazione conformemente ai suoi interessi.

² La società di partecipazione è rappresentata nei Consigli d'amministrazione delle imprese d'armamento conformemente ai suoi interessi.

Art. 5 Trasformazione delle aziende esistenti

¹ Le aziende d'armamento esistenti dell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformate in società anonime di diritto privato.

² Gli attivi e i passivi, nonché i diritti e gli obblighi contrattuali delle aziende d'armamento esistenti sono assunti dalla società anonima in osservanza dei principi di valutazione riconosciuti.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 5a⁸ Ricapitalizzazione

¹ La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.

² Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

⁶ Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5859; FF **2010** 2933, 2969).

⁷ Abrogato dal n. I 5 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5859; FF **2010** 2933, 2969).

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1582; FF **2000** 2021).

Art. 5b⁹ Aumento ulteriore del capitale di copertura

¹ Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il DDPS, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

² In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione.

³ L'onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 6 Rapporti d'impiego

¹ Nel momento della trasformazione delle aziende in società anonime, i rapporti di servizio di diritto pubblico del personale delle aziende d'armamento esistenti nell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.

² Consultate le associazioni del personale, il Consiglio federale emana un disciplinamento transitorio. Quest'ultimo è valevole al massimo fino al termine del periodo amministrativo in corso.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

...¹⁰

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 1998¹¹

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1582; FF **2000** 2021).

¹⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **1998** 1202.

¹¹ DCF del 25 mar. 1998.

